

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2009

**che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica**

(2009/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(1)</sup>, definisce gli obiettivi e i principi applicabili alla produzione biologica e stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nell'ambito della produzione vegetale, animale e acquicola.
- (2) Con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici, adottata nel giugno 2004 <sup>(2)</sup>, la Commissione intende valutare la situazione e porre le basi per la formulazione di politiche, fornendo una visione strategica globale del contributo offerto dall'agricoltura biologica alla politica agricola comune. In particolare, il piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici raccomanda, nell'ambito dell'azione 11, la costituzione di un gruppo di esperti indipendenti incaricato di formulare pareri tecnici.
- (3) Può accadere che la Commissione abbia bisogno di una consulenza tecnica per decidere in merito al rilascio di un'autorizzazione per l'utilizzo di prodotti, sostanze e tecniche nel quadro dell'agricoltura biologica e della trasformazione dei prodotti biologici, per formulare o mi-

gliorare le norme che disciplinano la produzione biologica e, in generale, per ogni altra questione connessa al settore della produzione biologica. Si tratta di attività complesse e di lunga durata, che richiedono un grado elevato di specializzazione.

- (4) È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della produzione biologica e definirne le mansioni e la struttura.
- (5) Il gruppo deve contribuire a garantire l'accesso agevole a competenze tecniche altamente qualificate in un vasto campo di settori connessi alla produzione biologica.
- (6) Il gruppo deve essere composto da esperti in materie scientifiche ed altri esperti con competenze connesse alla produzione biologica e deve fornire alla Commissione pareri tecnici indipendenti, di alto livello e trasparenti.
- (7) Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (8) I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> SEC(2004) 739.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

### Il «gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica»

È istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, di seguito denominato «il gruppo».

#### Articolo 2

##### Missione

Il gruppo ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:

- a) valutare prodotti, sostanze e tecniche che possono essere utilizzati nell'ambito della produzione biologica, tenendo conto degli obiettivi e dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007;
- b) migliorare le norme esistenti ed elaborare nuove norme di produzione;
- c) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore della produzione biologica.

#### Articolo 3

##### Consultazione

1. La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto connesso al settore della produzione biologica.
2. Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.

#### Articolo 4

##### Composizione — Nomina

1. Il gruppo consta di tredici membri.
2. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti competenti nei settori di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, che hanno risposto all'invito a presentare candidature. La Commissione può inoltre redigere un elenco di riserva di candidati che non hanno potuto essere nominati membri permanenti benché nell'ambito della procedura di selezione fossero stati considerati idonei a svolgere una funzione nell'ambito del gruppo.
3. Questo elenco di riserva può essere utilizzato per nominare sostituti di membri del gruppo o per nominare membri dei sottogruppi.
4. I membri del gruppo e dei sottogruppi sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno.
5. I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di tre mandati

consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste al paragrafo 6 oppure fino alla scadenza del mandato.

6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del mandato.

7. I membri nominati a titolo personale firmano ogni anno un documento con il quale si impegnano ad agire nell'interesse pubblico, nonché una dichiarazione che attesta la mancanza, o l'esistenza, di qualunque interesse suscettibile di compromettere la loro obiettività. Essi dichiarano inoltre, nell'ambito di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che potrebbe compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno.

8. I nominativi dei membri del gruppo e dei sottogruppi nominati a titolo personale e quelli inclusi nell'elenco di riserva sono pubblicati sul sito internet della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro del gruppo di esperti. I suddetti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

#### Articolo 5

##### Funzionamento

1. Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.
2. In accordo con la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, possono essere creati sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti dopo il compimento dei loro mandati. I sottogruppi sono composti al massimo da 7 membri, scelti fra i membri del gruppo o a partire dall'elenco di riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo.
4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.
5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione garantisce i servizi di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> SEC(2005) 1004.

7. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, ordine del giorno, verbali, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

*Articolo 6*

**Spese di riunione**

La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

Nessuna retribuzione verrà corrisposta per i servizi resi nell'ambito della presente decisione.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

*Articolo 7*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

---